

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2142}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALFANO, FRANCHI, NICCOLAI GIUSEPPE, CALABRO',
COTECCHIA, SACCUCCI, RAUTI, de MICIELI VITTURI**

Presentata il 17 maggio 1973

**Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ruoli degli ufficiali, fissati con la legge 29 marzo 1956, n. 288, si sono invecchiati per varie cause tra loro connesse per cui si verificano squilibri nei rapporti di corrispondenza numerica.

Una sana dinamica di avanzamento trova il suo ostacolo principale nella promozione dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello, per cui ufficiali meritevoli sotto ogni profilo, debbono attendere non meno di sette anni per raggiungere il grado superiore.

Inoltre, molti ufficiali, giudicati idonei, non possono conseguire la promozione perché raggiunti dai limiti di età anteriormente al 31 dicembre: infatti l'articolo 32 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sulle norme dell'avanzamento stabilisce che l'ufficiale iscritto nel quadro è promosso quando si verificano vacanze nel grado superiore con attribuzione dall'anzianità corrispondente alla data della vacanza.

Tale situazione, che aveva trovato analogo riscontro nelle altre forze armate, nell'arma dei carabinieri e nel corpo delle guardie di finanza, è stata già risolta con opportuni e tempestivi provvedimenti e, precisamente, la legge 26 maggio 1969, n. 260 ha apportato

modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, regolarizzando secondo le nuove esigenze le promozioni al grado di maggiore degli ufficiali dell'arma dei carabinieri, delle forze armate e delle guardie di finanza.

La legge 10 luglio 1969, n. 375, invece, ha modificato la legge sull'avanzamento al grado di tenente colonnello degli ufficiali delle forze armate e della guardia di finanza.

Solo per gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza non si è provveduto ad un doveroso aggiornamento che, tra l'altro, come già detto, è stato realizzato per tutte le altre forze armate, assicurando l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello.

È opportuno sottolineare che analogo riscontro si rileva anche nei confronti dei funzionari di polizia, ai quali è agibile il raggiungimento del grado 7 corrispondente a quello di tenente colonnello.

Confidiamo, quindi, che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1959, n. 288, e riportato alla tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, nell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 200 e 100.

ART. 2.

A parziale modifica dell'articolo 32 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, le promozioni a tenente colonnello del ruolo ordinario per gli anni 1970-1973 hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono.

ART. 3.

I maggiori che, colpiti dai limiti di età, abbiano superato un periodo di permanenza nel grado di almeno quattro anni, limitatamente al quadriennio 1970-1973 conseguono la promozione al grado superiore, perché idonei e nel quadro di avanzamento, il giorno prima di lasciare il servizio.

ART. 4.

Alla copertura della spesa prevista in lire 60 milioni derivante dalla prima applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo per stipendi ed assegni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno in corso.